

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Conti d'ordine



30 maggio 2005
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 22 del luglio 1997

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	2
PRINCIPI GENERALI	2
CLASSIFICAZIONE.....	2
VALUTAZIONE.....	2
NOTA INTEGRATIVA.....	3
I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO	4
A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE	4
B. CLASSIFICAZIONE	5
C. VALUTAZIONE	9
D. NOTA INTEGRATIVA	9

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 22, emanato nel mese di luglio 1997, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 6/03. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 22 del luglio 1997 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i conti d'ordine nonché i principi contabili inerenti ai valori che essi esprimono ed alla loro rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi.

Esula dal presente Principio la rappresentazione nei conti d'ordine degli strumenti derivati.

I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

PRINCIPI GENERALI

Si applicano ai conti d'ordine i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dal secondo comma dell'art. 2423 cod. civ., nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dai successivi commi terzo e quarto del medesimo articolo. Valgono, di conseguenza, i principi generali di cui al Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio –finalità e postulati* ed in particolar modo quelli della significatività e della rilevanza dei fatti aziendali.

CLASSIFICAZIONE

L'art. 2424 cod. civ., comma 3, statuisce che: «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore (*rectius*: nell'interesse) di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Risultano esplicitamente menzionati i conti d'ordine attivabili col sistema dei rischi, ma la prescrizione conclusiva fa chiaramente intendere l'obbligo di indicare altri conti d'ordine, per la cui individuazione occorre seguire il principio generale sancito dall'art. 2423 cod. civ. citato sopra. Una esposizione chiara ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conseguito, esige che lo stato patrimoniale contenga sempre i conti d'ordine, ovviamente «sotto la riga», relativi ai rischi, agli impegni ed ai beni di terzi.

Necessitano inoltre, come si preciserà oltre, annotazioni in nota integrativa.

VALUTAZIONE

L'art. 2426 cod. civ. non detta particolari norme di valutazione relativamente ai conti d'ordine. È, pertanto, necessario fare riferimento all'art. 2423-*bis*, che stabilisce i principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio. Bisogna, inoltre tener presenti i principi seguenti¹:

- della utilità del bilancio di esercizio e della completezza dell'informazione;
- della comprensibilità o chiarezza.

Dai principi generali in precedenza richiamati, consegue che il valore associato ai fatti amministrativi da iscrivere nei conti d'ordine deve essere determinato con ocularità e ragionevolezza. La prima conseguenza di questo principio è costituita dalla necessità di evitare l'adozione di valori simbolici (es.: 1 euro).

Non necessariamente tutti gli impegni devono risultare in calce allo stato patrimoniale: evidentemente quelli non quantificabili verranno menzionati ed adeguatamente commentati in nota integrativa, come si desume anche dal n. 9 dell'art. 2427 codice civile. Sono, inoltre, da evitare i valori nominali quando questi risultino fuorvianti, non avendo nulla a che vedere con il rischio o l'impegno assunto. Il caso può verificarsi, ad esempio, nei contratti finanziari

¹ Contenuti nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*.

derivati, in cui i capitali di riferimento (o nozionali) non forniscano alcuna indicazione del reale rischio incombente sulla società.

NOTA INTEGRATIVA

Il n. 9 dell'art. 2427 cod. civ. stabilisce che nella nota integrativa siano indicati gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale e fornite le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza si appalesi utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, specificando quelli inerenti ad imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

La norma citata, pertanto, impone sia un'analisi dei conti d'ordine iscritti «sotto la riga» dello stato patrimoniale - sempre che essa risulti rilevante ai fini della valutazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa - sia un'indicazione degli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale, qualora non sia possibile indicarne l'importo.

I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto dei Principi contabili 11 e 12 relativi, rispettivamente, al *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati* e alla *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i conti d'ordine nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE

I conti d'ordine sono attivati integrando il sistema principale di scritture con sistemi minori o supplementari ogni qual volta si debbano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo successivo.

Sul piano strettamente contabile i sistemi minori consentono di mantenere il formalismo della partita doppia anche per la rilevazione di quei fatti aziendali non suscettibili di registrazione nel sistema principale di scritture, non comportando variazioni né patrimoniali né economiche.

Si tratta di rischi, impegni e di beni di terzi presso l'impresa: i relativi valori vengono registrati in coppie di conti funzionanti in maniera «antitetica», in quanto l'uno rileva l'oggetto (aspetto originario) e l'altro il soggetto (aspetto derivato). Nel momento in cui l'entità del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, si effettua una registrazione opposta nei medesimi conti. In tal modo a fine esercizio il saldo di ciascuna coppia di conti d'ordine esprime il valore del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso l'azienda, da riportare «sotto la riga» nello stato patrimoniale. A tal proposito, stando alla lettera della norma civilistica (art. 2424, terzo comma) ed al principio generale di cui al Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, i predetti conti vanno indicati in unica colonna in calce allo stato patrimoniale e in maniera separata, e gli importi in essi espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo. Anche se non espressamente richiesto dalla norma, inoltre, si ritiene opportuno attuare la comparazione con i valori dell'anno precedente.

Non si deve, infine, procedere alla rappresentazione nei conti d'ordine - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto (direttamente o indirettamente) di rilevazione nel sistema principale, in quanto essi, nell'ipotesi assunta, trovano conseguenziale ordinaria collocazione in bilancio.

Per quanto attiene la rappresentazione dei conti d'ordine nel bilancio consolidato, si rinvia al Principio contabile 17 *Il bilancio consolidato*.

B. CLASSIFICAZIONE

B.I. - Non esiste - fatta eccezione per quanto afferisce la categoria «garanzie prestate» - un'articolazione legale dei conti d'ordine. In base al principio generale della chiarezza, è formulata una triplice ripartizione di tali conti nelle categorie dei rischi, degli impegni e dei beni di terzi. Nell'ambito di ciascuna categoria, poi, si effettua una suddivisione in voci.

B.II. I rischi assunti dall'impresa

B.II.a) - È obbligo - previsto in maniera specifica dal terzo comma dell'art. 2424 cod. civ. - quello di far risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate direttamente o indirettamente. Le predette garanzie devono essere distinte fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali² e garanzie reali, con separata indicazione - per ciascun tipo - di quelle prestate nell'interesse di controllate, collegate, controllanti e di imprese controllate da queste ultime, nonché di quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento³.

B.II.b) - Per quanto attiene alle garanzie «indirettamente» prestate, uno specifico riferimento è offerto dal mandato di credito (art. 1958 cod. civ.) in cui B si obbliga nei confronti di A (ordinante) di concedere credito a C, in nome e per conto proprio. In tal caso, poiché A risponde come fidejussore di un debito futuro, l'importo del rischio viene iscritto nei conti d'ordine.

B.II.c) - Nell'ipotesi di fidejussione prestata dall'impresa a favore del fidejussore del debitore principale, malgrado il rischio sopportato dall'impresa garante sia in genere remoto, divenendo essa obbligata solo nel caso in cui il debitore principale e tutti i suoi fidejussori siano insolventi o liberati in quanto incapaci (art. 1948 cod. civ.), si riporta egualmente in calce allo stato patrimoniale l'importo della fidejussione prestata, con adeguato commento in nota integrativa.

Nel caso di fidejussione prestata dall'impresa insieme con altri garanti (co-fidejussione), nei conti d'ordine deve essere riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà segnalare, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, nei conti d'ordine viene iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà precisare sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito. Si ritiene altresì opportuno che in nota integrativa venga precisata l'avvenuta pattuizione o meno del *beneficium excussionis*, essendo diversa nei due casi l'intensità del rischio gravante sull'impresa.

² Oltre ai rischi assunti dall'impresa esistono altre coobbligazioni di legge, tra cui quella derivante da partecipazione detenuta al 100 per cento, ex artt. 2325, c. 2, e 2462 cod. civ. (nelle ipotesi ivi previste), per la quale, nei conti d'ordine, non devono essere fornite indicazioni quantitative.

³ A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis.

Si ricorda che tale articolo prevede che: “Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.

B.II.d) - Nel caso in cui l'impresa abbia concesso una fidejussione «omnibus»⁴, dev'essere iscritto nei conti d'ordine l'importo in essere dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l'importo massimo garantito.

B.II.e) - Le cessioni di credito con la clausola pro-solvendo determinano una situazione di rischio per il cedente che, quale obbligato in via di regresso, potrebbe essere chiamato a pagare in caso di insolvenza del debitore ceduto. Questi rischi, per chiarezza, e sempreché non si mantenga iscritto il credito nell'attivo (come consentito dal Principio contabile 15 *I crediti*), sono esposti separatamente da quelli derivanti dalle «garanzie prestate». Qualora nelle cessioni pro-soluto il cedente fornisca garanzie (ad esempio una franchigia «in monte»), si dovrà indicare nei conti d'ordine l'esistenza del relativo rischio.

B.II.f) - Fra le «altre garanzie prestate» (previste dall'art. 2424 cod. civ.) rientrano le lettere di patronage «forte» (o impegnativo) che, pertanto, vengono iscritte nei conti d'ordine. Le lettere di patronage «debole» (o semplice) non richiedono, invece alcuna iscrizione fra i conti d'ordine. Queste ultime, infatti, contengono tenui e generiche rassicurazioni (o «conforti») al «creditore» circa il buon esito dell'operazione, per cui non si profila - nei fatti - alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sulla patronnant⁵.

Invece, la dichiarazione di mantenimento della solvibilità e quella di assunzione del rischio di perdite costituiscono ipotesi di patronage «forte» e, pertanto, sono riportate in calce allo stato patrimoniale.

B.II.g) - La presenza di conti d'ordine relativi a rischi per tutte le garanzie prestate, esige che in sede di formazione del bilancio, qualora sia probabile⁶ che il garantito escuta la garanzia, venga confrontato il credito di regresso con l'obbligazione di garanzia: se si ritiene che il valore (nominale) di quest'ultima superi il valore di realizzo del primo, la differenza è appostata «sopra la riga» dello stato patrimoniale in un adeguato fondo rischi.

B.II.h) - L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali inerisce a quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui - In caso di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo ed è, altresì, segnalato in nota integrativa⁷. In quest'ultimo documento si ritiene opportuna un'adeguata informativa a commento della voce dell'attivo alla quale il bene - gravato da pegno o da ipoteca - appartiene.

Tali considerazioni, per analogia, sono applicabili anche alla fattispecie in cui la società, avendo costituito uno o più patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, abbia concesso garanzie a terzi per obbligazioni contratte dai patrimoni destinati.

Del tutto superflua si ritiene l'indicazione nei conti d'ordine delle garanzie personali o reali rilasciate da terzi in favore dell'impresa che redige il bilancio, in quanto queste

⁴ La materia ha trovato regolamentazione nella legge 17 febbraio 1992, n. 154. L'art. 10 ha modificato l'art. 1938 cod. civ. (necessità di indicare l'importo massimo garantito) e l'art. 1956 (invalidità della preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione).

⁵ È il caso delle dichiarazioni di consapevolezza, di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili.

⁶ Se l'evento è possibile (v. Principio contabile 19 *I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*), è sufficiente l'indicazione nella sola nota integrativa.

⁷ Si ritiene utile anche l'indicazione dei debiti sociali garantiti da terzi, tenuto conto della loro rilevanza.

rafforzano le prospettive di realizzazione dei crediti cui accedono e saranno opportunamente segnalate in nota integrativa.

Le garanzie personali e reali rilasciate da terzi per debiti dell'impresa che redige il bilancio, del pari, non sono indicate in calce allo stato patrimoniale, bensì in nota integrativa, poiché tale segnalazione è comunque utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

B.II.i) - In presenza di un patrimonio destinato ad uno specifico affare⁸, se la delibera di destinazione prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte (cioè non limitata ai beni e diritti che costituiscono il patrimonio destinato), essa deve risultare fra i suoi conti d'ordine con specifica denominazione (ad es., "Responsabilità illimitata assunta in relazione alla costituzione del patrimonio destinato xy"). L'importo, da indicare perché espressamente richiesto dalla legge⁹ pur trattandosi di una garanzia per debiti che fanno capo al medesimo soggetto giuridico costituito dalla società, deve essere pari al rischio massimo che si corre (ossia al totale delle obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio destinato); si dovrà tener conto inoltre delle obbligazioni e passività potenziali identificate ed iscritte fra i conti d'ordine nel bilancio del patrimonio destinato secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie, salvo che le stesse non abbiano richiesto già l'iscrizione "sopra la riga" in specifici fondi rischi (si veda, in proposito, il Principio contabile 19 *I fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*). Se la responsabilità delle società è limitata nel quantum, il rischio massimo deve essere limitato a tale importo. Analoga iscrizione, laddove risulti l'esistenza dei procedimenti in corso, va fatta per le obbligazioni derivanti da fatto illecito contratte nell'esecuzione dell'"affare" per le quali risponde illimitatamente la società. È opportuno precisare che, considerate le diverse caratteristiche delle obbligazioni e garanzie assunte dalla società rispetto al patrimonio destinato, appare opportuno l'individuazione di due distinte sottovoci: la prima relativa alle passività presenti nel bilancio del patrimonio destinato; la seconda a fronte di quanto il patrimonio stesso ha indicato nei propri conti d'ordine tra gli impegni e rischi.

B.II.l) - In presenza di numerose voci di conti d'ordine, la suddivisione delle garanzie in relazione alle diverse categorie d'impresa di un medesimo gruppo è preferibile che sia attuata - per il principio della chiarezza - con una specifica tabella in nota integrativa, per modo che, in calce allo stato patrimoniale, sia riportato il totale delle predette garanzie. Il documento risulterà di più agevole lettura e comprensione.

B.III. Gli impegni assunti dalla società

B.III.a) - La stipulazione di contratti sinallagmatici - che non siano ad effetti reali - i quali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità del risultato economico, non dà luogo a rilevazione nell'ambito del «sistema principale», ma a rilevazioni in conti d'ordine del sistema degli impegni. I predetti conti, pur ricollegandosi a concreti rapporti obbligatori intercorrenti fra l'impresa e

⁸ Per la specifica trattazione degli aspetti contabili inerenti la rilevazione dei patrimoni destinati, si rinvia all'apposito Principio contabile *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*.

⁹ L'art. 2447-*septies*, 4° comma del Codice Civile prevede che "Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare in nota integrativa".

terzi, sono da iscrivere «sotto la riga» in calce allo stato patrimoniale. In essi si annotano in genere i valori conseguenti a contratti ad esecuzione differita, stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Da tali contratti derivano obbligazioni, assunte dalla società verso terzi e da questi verso la prima, sin dal momento della loro stipulazione. Dette obbligazioni devono risultare evidenziate sino all'esercizio in cui saranno accertate le variazioni finanziarie ed economiche inerenti alla fase esecutiva dei predetti contratti.

Non tutte le obbligazioni derivanti da contratti ad esecuzione differita da entrambe le parti, comunque, sono rappresentate da conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

In particolare, non sono da riportare nei conti d'ordine:

- a) i normali ordini ricevuti e da eseguire nel corso di un'attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continuità da parte dell'impresa;
- b) i contratti di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili¹⁰.

B.III.b) - Se in calce allo stato patrimoniale risultano iscritti impegni per i quali si prospetta un sopravvenuto squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno dell'impresa che redige il bilancio, si iscrive in B3) del passivo dello stato patrimoniale un adeguato fondo rischi. Per il principio della prudenza, invece, non si deve tenere alcun conto dell'ipotesi inversa. Si supponga una vendita, da parte dell'impresa, di merci a termine al prezzo preconcordato di 1.000, in quanto la venditrice aveva la prospettiva di poter eseguire un'obbligazione contrattuale acquistando quelle merci (che ancora non possiede) a 910/930. Se alla data di riferimento del bilancio quel costo di acquisto si prospetta in 1.070, l'impresa dovrà iscriverne alla voce B3) (altri fondi) dello stato patrimoniale, un «fondo rischi per vendite a termine» di 70, per il principio della prudenza.

B.III.c) - I conti d'ordine accolgono anche gli impegni connessi alla stipula dei contratti derivati, il cui valore dipende (o deriva) dal prezzo di una data attività finanziaria sottostante oppure dal livello di un dato parametro di riferimento, quale un indice di borsa o un tasso di interesse o di cambio. Si tratta di contratti - le cui tipologie sono molteplici ed in continua evoluzione - di copertura di rischi finanziari oppure a carattere speculativo, dai quali derivano diritti ed obblighi connessi al trasferimento, tra le parti contraenti, di rischi finanziari inerenti all'elemento (contratto) primario sottostante, o all'indice di riferimento.

B.IV. I beni di terzi presso l'impresa

Si ritiene necessario, anche in assenza di un esplicito riferimento nell'art. 2424 cod. civ., indicare nei conti d'ordine la natura e il valore dei beni di terzi raggruppati per natura che, temporaneamente, si trovano presso l'impresa a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato (nel caso, solo se di rilevante valore) e così via. Questi, pur non influenzando sull'entità del patrimonio e del risultato dell'impresa depositaria, comportano sempre una custodia, con connessi oneri; mentre possono generare oneri aggiuntivi per risarcimento danni nell'ipotesi di perimento del bene e di responsabilità di custodia.

B.IV.a) - L'impresa può ricevere un deposito cauzionale in denaro, «bene» fungibile per eccellenza, che diviene proprietà della stessa impresa. In tale ipotesi non è assolutamente corretto l'impiego di conti d'ordine in quanto nel corpo del bilancio (D14 del passivo) è indicato il debito per la cauzione ricevuta.

¹⁰ In merito a tali contratti, occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la nota integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza.

B.IV.b) - Non si ritiene necessario iscrivere nei conti d'ordine i beni dell'impresa «presso terzi» in deposito, in pegno o in comodato. Tali situazioni sono invece commentate in nota integrativa. Nel caso di pegno per debiti di terzi, inoltre, il fatto è evidenziato in calce allo stato patrimoniale come «rischio».

Se l'impresa versa cauzioni in denaro, il credito per cauzione è esposto nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce B III 2) d) ovvero in C II 5) e non fra i conti d'ordine.

C. VALUTAZIONE

C.I. - Tenuto conto dei principi generali per la redazione del bilancio (art. 2423-*bis* cod. civ.) e di alcuni principi contabili richiamati nel capitolo precedente, viene enunciata una regola generale di valutazione per la quale il valore esposto nei vari conti d'ordine è identificato in modo tale che il messaggio immediato trasmesso al lettore sia il più corretto possibile. Di conseguenza:

- è assolutamente da evitare l'adozione di valori simbolici;
- sono da evitare i valori nominali, quando risultino fuorvianti;
- gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati in nota integrativa.

C.II.a) - La valutazione dei rischi per garanzie concesse - personali o reali - per debiti altrui in moneta di conto si effettua indicando nei conti d'ordine un importo pari all'ammontare della garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore.

Se sui beni immobili aziendali sono iscritte ipoteche di grado diverso, nei conti d'ordine si dovrà indicare il valore complessivo delle predette.

Per l'iscrizione delle fidejussioni si rinvia a quanto precisato ai paragrafi B.II.c) e B.II.d). Nell'ipotesi di garanzie rilasciate dall'impresa a favore di terzi inerenti a debiti espressi in valuta estera, è necessario convertire gli importi in euro - ai fini della valutazione del rischio - sulla base del cambio vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora rilevanti, gli ammontari in valuta estera del debito e/o della garanzia, sono riportati in nota integrativa.

C.II.b) - Gli impegni da esprimere nei conti d'ordine sono valutati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Per i contratti a termine su merci, valute e titoli da ricevere o da consegnare, la valutazione dell'impegno si dovrà effettuare al prezzo «forward» prefissato. L'ammontare in valuta estera è riportato in nota integrativa, se rilevante. Qualora l'impegno dovesse essere definito non in termini monetari bensì in funzione di unità fisiche (ad es. in quintali di merce) si assumerà quale parametro il valore di mercato dei beni alla data di chiusura dell'esercizio.

C.II.c) - Beni di terzi - La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è effettuata:

- al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

D. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni relative ai conti d'ordine:

- a) gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale;

b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento¹¹

c) le fidejussioni prestate ad altri fidejussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore;

d) l'importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da co-fidejussione con *beneficium divisionis*, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;

e) in ipotesi di co-fidejussioni solidali, l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;

f) le lettere di patronage debole, per gli impegni più significativi;

g) il criterio utilizzato per la valutazione del rischio derivante dall'esistenza di un patrimonio destinato¹²;

h) ogni altra informazione richiesta dai paragrafi precedenti.

La nota integrativa fornisce anche, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter, cod. civ.).

¹¹ A questa informativa va aggiunta quella di cui alla nota 3, a cui si rinvia.

¹² Per la specifica trattazione degli aspetti contabili inerenti la rilevazione dei patrimoni destinati, si rinvia all'apposito Principio contabile *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*.